



C O M U N E D I C A M E R A N O
P R O V I N C I A D I A N C O N A
I Settore Affari Generali e Istituzionali – Servizi alla Persona e alla Collettività

Allegato “A”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SCOLASTICI DEL COMUNE DI CAMERANO

- a) Servizio di assistenza domiciliare anziani (S.A.D)**
- b) Servizio di assistenza domiciliare disabili e minori disabili (S.A.D.E.H.)**
- c) Servizio di assistenza domiciliare educativa minori(S.A.D.E.)**
- d) Servizio di assistenza educativa scolastica minori**
- e) Servizio pronta accoglienza minori stranieri non accompagnati (eventuale).**



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

Sommario

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO.....	3
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO.....	5
ART. 3 - LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI	6
ART. 4 - STANDARD DI QUALITA'.....	6
TITOLO II - DESCRIZIONE DEI SERVIZI	6
ART. 5 - DESTINATARI, FINALITA' DEI SERVIZI, ATTIVITÀ E PRESTAZIONI	6
ART. 6 - MODALITA' TECNICO ORGANIZZATIVE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI	11
ART. 7 - COORDINATORE.....	12
TITOLO III – PERSONALE	13
ART. 8 – PERSONALE	13
ART. 9 - APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO.....	14
ART. 10 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI A TUTELA DEL LAVORO	15
ART. 11 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	16
ART. 12 - PERSONALE INCARICATO DALL'APPALTATORE E SOSTITUZIONI	16
TITOLO IV – RAPPORTO CONTRATTUALE	17
ART. 13 - OBBLIGHI ORGANIZZATIVI DELL'APPALTATORE	17
ART. 14 - ASSICURAZIONI	17
ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA	18
ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	18
ART. 17 - VARIAZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	18
ART. 18 - CONTROLLI SUL SERVIZIO	19
ART. 19 INADEMPIENZE E PENALI	20
ART. 20- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE	21
ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21
ART. 22 - DOMICILIO	22
TITOLO V – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI	22
ART. 23 - CORRISPETTIVO	22
ART. 24 - MODALITA' DI PAGAMENTO	23
ART. 25 – REVISIONE DEI PREZZI	25
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	25
ART. 26 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	25
ART. 27 - FORO COMPETENTE/CONTROVERSIE.....	25
ART. 28 - SPESE, IMPOSTE E TASSE	25
ART. 29 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	25
ART. 30 - NORMA DI RINVIO	25



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto le modalità per l'esecuzione dei servizi a supporto della:
 1. domiciliarità anziani
 2. domiciliarità disabili e minori disabili
 3. domiciliarità educativa
 4. assistenza educativa scolastica
 5. pronta accoglienza minori stranieri non accompagnati (eventuale).
2. I servizi richiesti sono i seguenti:
 - a) servizio di assistenza domiciliare anziani (S.A.D)
 - b) servizio di assistenza domiciliare disabili e minori disabili (S.A.D.E.H.)
 - c) servizio di assistenza domiciliare educativa minori(S.A.D.E.)
 - d) servizio di assistenza educativa scolastica minori
 - e) servizio pronta accoglienza minori stranieri non accompagnati (eventuale).
3. Il numero di ore e le figure professionali che l'appaltatore dovrà garantire a favore dell'Ente Appaltante per la durata dell'appalto sono le seguenti:



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - Cap. 11004/31			
categoria	tariffa oraria	monte ore annuo	importo
B1	€ 21,36	675	€ 14.418,00
C2	€ 23,69	420	€ 9.949,80
			€ 24.367,80
Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (SADEH) – Cap. 11004/36			
categoria	tariffa oraria	monte ore annuo	importo
B1	€ 21,36	1.155	€ 24.670,80
C2	€ 23,69	800	€ 18.952,00
D2	€ 25,78	1.100	€ 28.358,00
			€ 71.980,80
Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori (SADE) – Cap. 11004/37			
categoria	tariffa oraria	monte ore annuo	importo
D2	€ 25,78	819	€ 21.113,82
Servizio di Assistenza Educativa Scolastica Minori – Cap. 10405/32			
categoria	tariffa oraria	monte ore annuo	importo
D2	€ 25,78	6.600	€ 170.148,00
Coordinamento Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - Cap. 11004/31			
categoria	tariffa oraria	monte ore annuo	importo
D2	€ 25,78	12	€ 309,36
Coordinamento Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (SADEH) – Cap. 11004/36			
categoria	tariffa oraria	monte ore annuo	importo
D2	€ 25,78	12	€ 309,36
Coordinamento Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori (SADE) – Cap. 11004/37			
categoria	tariffa oraria	monte ore annuo	importo
D2	€ 25,78	12	€ 309,36
Servizio di Assistenza Scolastica Minori – Cap. 10405/32			
categoria	tariffa oraria	monte ore annuo	importo
D2	€ 25,78	12	€ 309,36
TOT COMPLESSIVO			€ 288.847,86

per un importo complessivo annuo di €288.847,86+ IVA 5% e così per un costo complessivo di **€ 303.290,25**.

- Il fabbisogno dei suddetti servizi è stato determinato sulla base dei servizi effettivamente erogati dall'Ente nel triennio precedente e possono essere suscettibili di variazione sulla base delle reali necessità che si verificheranno nel tempo.
Il fabbisogno stimato totale delle prestazioni da erogare sopra quantificato non è pertanto da ritenersi vincolante per l'Amministrazione, essendo subordinato ad eventualità e circostanze non prevedibili (nuovi utenti, rinunce al servizio, decessi ecc...)
- Gli interventi a supporto della **domiciliarità** sono realizzati, di norma presso il domicilio degli utenti, ma possono essere svolti anche presso altre sedi individuate in fase di progettazione dell'intervento predisposta dal Servizio Sociale Professionale (di seguito denominato S.S.P.) comunale in collaborazione con i servizi territoriali socio-sanitari e



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

le organizzazioni presenti sul territorio coerentemente con le finalità degli interventi specifici.

Gli interventi di **assistenza educativa scolastica** minori con disabilità sono realizzati, di norma, presso scuole di ogni ordine e grado e altri spazi eventualmente individuati all'interno di ogni singolo progetto socio educativo assistenziale, coerenti con le finalità degli interventi specifici, in collaborazione con il S.S.P. comunale ed i servizi territoriali socio-sanitari territoriali.

6. I servizi di cui al presente capitolato sono resi in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione da parte dell'Appaltatore, senza vincolo di subordinazione nei confronti dall'Ente Appaltante, mediante l'impiego di personale e mezzi di esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione dell'Appaltatore stesso.
7. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, l'attività di coordinamento su tutte le aree di intervento nei tempi e nei modi concordati con l'ente sulla base della programmazione prevista nel presente capitolato. Nel coordinamento è compresa l'attività di gestione dei rapporti, delle relazioni, verifiche e monitoraggio, e delle sinergie con il S.S.P. comunale.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha una durata prevista di **due anni**, con decorrenza 01.01.2026 ovvero dalla data di effettiva attivazione del servizio.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs 36/2023 "In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con il concessionario uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
3. L'appaltatore è in ogni caso obbligato a garantire, anche dopo la scadenza del termine di cui sopra – su espressa richiesta dell'Ente Appaltante e alle medesime condizioni tecniche ed economiche - la prosecuzione delle attività nel caso in cui si renda necessario garantire la continuità dei servizi fino al nuovo appalto.
4. L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di non attivare e/o di sospendere l'attivazione di una o più aree di intervento, come definite al precedente art. 1, prima della scadenza dell'appalto, in relazione a situazioni imprevedibili, anche di ordine economico, nonché in relazione all'andamento delle progettualità e ai bisogni sociali, senza che l'appaltatore possa per questo richiedere alcun risarcimento del danno o avanzare altra pretesa a qualsiasi titolo.



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

Nel corso di ciascun anno il Comune si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze, di aumentare o di diminuire il monte ore sopraindicato ai medesimi oneri, patti e condizioni fissati a seguito dell'espletamento della gara fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. Il Comune si riserva altresì la facoltà, in relazione a provvedimenti di disattivazione o di trasformazione della propria offerta di servizi, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo taluni dei servizi appaltati senza che la Ditta possa pretendere indennità di sorta.

ART. 3 - LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

1. Le prestazioni di sostegno alla domiciliarità (minori disabili, minori a rischio, disabili adulti e anziani) dovranno essere svolte di norma nel territorio del Comune di Camerano, presso il domicilio dei soggetti indicati dai Servizi Sociali o presso strutture e altri spazi eventualmente individuati all'interno di ogni singolo progetto socio assistenziale.
Le prestazioni del servizio di assistenza scolastica ai minori con disabilità dovranno essere svolte di norma presso scuole di ogni ordine e grado situate nel territorio del Comune di Camerano o comuni limitrofi, e altri spazi eventualmente individuati all'interno di ogni singolo progetto socio educativo assistenziale, coerenti con le finalità degli interventi specifici, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale comunale i Servizi territoriali socio-sanitari (UMEE).
2. Per particolari e straordinarie esigenze l'attività richiesta potrà essere svolta anche al di fuori del territorio comunale, previa autorizzazione dell'assistente sociale comunale.

ART. 4 - STANDARD DI QUALITÀ

1. Gli standard minimi di qualità dei servizi oggetto del presente appalto sono quelli risultanti dalle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalle normative vigenti in materia.
2. Tali standard minimi definiscono il livello di qualità che deve essere assicurato e rispettato nello svolgimento dei servizi e potranno essere integrati solo in senso migliorativo, sulla base di eventuali proposte migliorative dei servizi, offerte dall'appaltatore in sede di gara, nonché su richiesta dei Servizi Sociali dell'Ente Appaltante in esito alle attività di verifica e controllo effettuate nel corso del servizio, nell'ambito di ciascuna area di intervento.

TITOLO II - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

ART. 5 - DESTINATARI, FINALITÀ DEI SERVIZI, ATTIVITÀ E PRESTAZIONI

1. Il servizio dovrà essere erogato nei confronti dei cittadini residenti nel Comune di Camerano che necessitino degli interventi sopra elencati. L'espletamento del servizio sarà assicurato dall'aggiudicatario, che provvederà alla gestione con la propria



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

organizzazione, mettendo a disposizione il personale qualificato, secondo la vigente normativa e secondo quanto previsto dal presente capitolato.

a) Il S.A.D. rivolto ad anziani è costituito dal complesso di interventi di cura e accudimento della persona e dell'ambiente in cui vive, resi mediante prestazioni di natura socio – assistenziale prevalentemente al domicilio di persone anziane con gravi patologie (non autosufficienza certificata) per consentire la loro permanenza nel normale ambiente di vita e nella comunità di appartenenza, al fine di:

- a) favorire l'autonomia della persona nel contesto familiare e sociale
- b) mantenere le capacità di autonomia residua della persona e potenziamento
- c) evitare istituzionalizzazioni improprie o gravi situazioni di emarginazione sociale
- d) alleviare il carico assistenziale familiare
- e) ridurre il ricorso a strutture residenziali

attraverso le seguenti prestazioni:

- Aiuto nell'assistenza diretta alla persona (alzarsi dal letto, igiene personale, vestizione, assunzione dei pasti, corretta deambulazione...), incluse prestazioni igienico – sanitarie di semplice attuazione qualora complementari alle attività assistenziali, con esclusione delle prestazioni infermieristiche;
- Aiuto nella gestione dell'ambiente domestico (cura delle condizioni igieniche dell'alloggio e dell'ambiente di vita, riordino del letto e della stanza, preparazione dei pasti...);
- Accompagnamento per visite mediche, disbrigo pratiche, spesa, partecipazione, ad attività ricreative, culturali e necessità analoghe.

Il S.A.D. viene attivato su richiesta dell'interessato, del rappresentante legale o di un suo familiare o a seguito di segnalazione da parte di altri servizi territoriali o del Servizio Sociale Comunale; la domanda viene presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali e la situazione viene valutata dal S.S.P. comunale, con predisposizione di progetto individualizzato di intervento eventualmente in collaborazione con i S.S. e Sanitari di riferimento, che andrà comunicato all'aggiudicatario per l'avvio del servizio da garantire nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza e privacy.

Per ciascun operatore l'aggiudicatario dovrà redigere un programma di intervento con articolazione settimanale.

Il Servizio dovrà essere garantito nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì ed in casi particolari individuati dall'assistente sociale comunale, anche nella giornata del sabato.

b) Il servizio di assistenza domiciliare educativa disabilità (S.A.D.E.H.) è costituito da un insieme di prestazioni di natura educativa/assistenziale rientrante in un progetto personalizzato, finalizzato a migliorare l'integrazione, potenziare le autonomie personali, assicurare uno stato di benessere nel contesto familiare e sociale, garantire la socializzazione, l'inserimento in attività ludico ricreative. Detto servizio si prefissa infatti il raggiungimento del maggior grado possibile di integrazione sociale e di autonomia secondo quanto condiviso nel P.E.I. (piano educativo individualizzato) ed in considerazione delle specifiche e personali diverse abilità.

Gli interventi socio-assistenziali ed educativi si caratterizzano per la loro valenza preventiva, di sostegno e supporto e riparativa. Sono rivolti in modo privilegiato al minore in condizione di disabilità e ai genitori, affinché siano rafforzati nello svolgimento di un adeguato ruolo genitoriale e supportati nello svolgimento delle cure assistenziali e nella



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

realizzazione del P.E.I. Il servizio rappresenta un intervento di promozione e sostegno all'autonomia personale e all'inserimento sociale delle persone disabili giovani.

Gli obiettivi del servizio sono:

- mantenere il minore con disabilità nel proprio ambiente familiare (prevenendo l'istituzionalizzazione);
- limitare il perdurare e l'acutizzarsi del disagio;
- sviluppare le potenzialità dell'utente e del suo nucleo familiare;
- promuovere processi di autonomizzazione e mantenere le autonomie raggiunte;
- promuovere cambiamenti utili ad un miglioramento significativo nei rapporti e nelle relazioni tra individuo e contesto ambientale;
- stimolare la persona nel raggiungere un livello di autonomia e indipendenza nella propria cura e igiene personale;
- potenziare e mantenere le abilità personali di base;
- accompagnamento e sostegno nella relazione con i pari;
- sviluppo di percorsi di apprendimento della capacità di autonomia nell'affrontare la quotidianità (es. riconoscimento ed utilizzo del denaro, dei mezzi pubblici, ecc.).

Il servizio di assistenza domiciliare educativa disabilità viene svolto di norma presso l'abitazione del disabile; può essere effettuato anche in locali diversi, nell'ambito di progetti educativi programmati.

Altre sedi operative individuate ed autorizzate dall'amministrazione committente dovranno essere finalizzate a sviluppare la rete di relazioni della famiglia e/o del disabile con il tessuto sociale di riferimento, intrecciando collaborazioni con le risorse istituzionali e non, del contesto di riferimento.

L'operatore dovrà mettere in atto risorse idonee per il conseguimento degli obiettivi base del progetto educativo d'intervento formulato dall'assistente sociale di riferimento in collaborazione con i servizi sanitari territoriali.

In particolare dovrà comprendere:

- attività di accompagnamento presso strutture e centri ricreativi e aggregativi con valenza socializzante, centri riabilitativi, al fine del positivo inserimento del disabile nel proprio contesto socio-culturale;
- affiancamento al disabile in un percorso di crescita e maturazione e nella costruzione di modalità relazionali adeguate ai diversi contesti, stimolandone e attivandone le risorse e le potenzialità e favorendone la socializzazione con coetanei e figure adulte, facilitando processi di integrazione, promuovendone il superamento degli ostacoli per il raggiungimento di tali obiettivi;
- prestazioni di carattere educativo e didattico da svolgersi presso il domicilio in sinergia con l'istituzione scolastica;
- coinvolgimento attivo della famiglia all'interno del progetto educativo;
- ogni altro intervento concordato con il Servizio Sociale Professionale di riferimento e UMEE che sia ritenuto necessario attivare durante le fasi di realizzazione del progetto stesso.

c) Il S.A.D.E. è rivolto a minori e alle rispettive famiglie, che manifestano fragilità, difficoltà, conflittualità relazionali e vivono in situazioni di disagio socio familiare e/o socio educativo e/o socio-sanitario, inseriti in specifiche progettualità. La predisposizione del progetto e l'attivazione dei servizi è di esclusiva competenza del S.S. comunale. L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare, per l'espletamento dei servizi, la completa gestione



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

nell'organizzazione, nell'amministrazione, nella programmazione ed attuazione di quanto necessario. I Servizi dovranno essere assicurati, di norma, nei giorni feriali nella fascia oraria 7.00-20.00, potranno essere richiesti, tuttavia, straordinariamente anche interventi durante i giorni festivi. L'attivazione, la sospensione o cessazione dell'erogazione dei servizi sono disposte dal Responsabile dei Servizi Sociali Comunali. Il S.S. predispone, per ogni utente, un piano individuale di intervento, al quale l'aggiudicatario dovrà attenersi, con monitoraggio e verifiche costanti.

L'obiettivo principale del **servizio di assistenza domiciliare educativa (S.A.D.E.)** è quello di mantenere il minore, per quanto possibile, all'interno del proprio nucleo familiare, attraverso l'orientamento, il sostegno e l'affiancamento delle competenze genitoriali. Tale intervento deve avere come finalità la promozione di un processo di cambiamento reale del nucleo familiare, al fine di favorire uno sviluppo armonico e completo della personalità del minore e prevenire i rischi di emarginazione. Il servizio è in primo luogo di prevenzione delle condizioni di rischio e della cronicizzazione dei comportamenti problematici o, dal punto di vista educativo non appropriati, ed è volto ad incrementare il livello di collaborazione e di partecipazione delle famiglie alle decisioni che le riguardano, riducendo i rischi di conflittualità e a supporto dell'attività di tutela dei minori ed a sostegno delle famiglie, anche in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.

Il servizio interviene su situazioni dove vengono segnalate condizioni di crisi e/o di rischio psicosociale dei minori e del nucleo familiare e delle figure genitoriali di riferimento in un'ottica preventiva. Gli obiettivi del servizio sono:

- prevenire situazioni di disagio personale e/o condizioni di isolamento dal contesto socio - ambientale, mantenendo il minore stesso all'interno della propria famiglia;
- sostenere, attraverso l'intervento sul minore, la famiglia che si presenta in condizione di crisi e/o di rischio psico-sociale, recuperando e rafforzando le risorse insite nella famiglia stessa;
- costruire e rafforzare una serie di sani legami tra minore/nucleo familiare, servizi e realtà sociale, per la costruzione di una rete sociale di sostegno;
- supportare il minore e la famiglia nell'espletamento delle attività scolastiche, educative, di cura;
- costruire la tappa conclusiva di un Piano di Intervento volto a favorire la promozione dei diritti, lo sviluppo, la socializzazione dell'infanzia e adolescenza, in particolare attraverso il sostegno, il coinvolgimento e la valorizzazione delle realtà familiari.

Il S.A.D.E. viene svolto di norma presso l'abitazione del minore; può essere effettuato anche in locali diversi, nell'ambito di progetti educativi programmati. Altre sedi operative individuate ed autorizzate dall'amministrazione committente dovranno essere finalizzate a sviluppare la rete di relazioni della famiglia e/o del bambino/a con il tessuto sociale di riferimento, intrecciando collaborazioni con le risorse istituzionali e non.

L'operatore dovrà mettere in atto risorse idonee per il conseguimento degli obiettivi base del progetto educativo d'intervento formulato dall'assistente sociale di riferimento.

In particolare dovrà comprendere:

- prestazioni rivolte direttamente a minori in nuclei familiari con carenze educative e/o relazionali;
- interventi di sostegno alla genitorialità;



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

- ogni altro intervento concordato con il Servizio Sociale Professionale di riferimento che sia ritenuto necessario attivare durante le fasi di realizzazione del progetto stesso.

d) Il servizio di **assistenza educativa scolastica minori** si configura come supporto/integrazione al servizio di istruzione per la comunicazione personale e per lo sviluppo delle potenzialità relazionali in particolare nel gruppo-classe, così come previsto dall'art.13, commi 2 e 3, della L.104/92, nelle scuole di ogni ordine e grado, in modo da realizzare un'efficace integrazione scolastica e garantire l'effettivo diritto allo studio. Sono destinatari del servizio gli alunni in condizioni di disabilità, accertata ai sensi dell'art. 4 della L. 104/1992, che frequentano le scuole di ogni ordine e grado.

L'educatore scolastico svolge un'attività a supporto dell'organizzazione scolastica con particolare riferimento al processo di integrazione dell'alunno disabile, all'interno della classe e della scuola, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Educativo Individuale (PEI).

Gli operatori con il loro contributo, inteso come processo e insieme complesso di interventi orientati a contrastare gli esiti negativi dei deficit, contribuiscono al miglioramento della qualità della vita degli alunni disabili.

L'intervento si articola nell'accoglienza dell'alunno, nel supporto alla comunicazione, nella mediazione delle relazioni fra l'alunno, i compagni, gli insegnanti; l'educatore affianca l'alunno nello svolgimento delle attività scolastiche, accompagnando lo sviluppo delle sue potenzialità. Questo servizio implica la collaborazione per l'elaborazione di un progetto educativo individualizzato predisposto dal team degli insegnanti di classe e dalle equipe specialistiche territoriali al fine di favorire l'apprendimento e la socializzazione.

In particolare l'assistente educativo scolastico svolge attività esecutiva di supporto per favorire:

1. la comunicazione, la relazione e l'autonomia;
2. la costruzione di relazioni significative e di effettiva integrazione scolastica, attraverso il coinvolgimento degli alunni della classe e in stretta collaborazione con il personale docente.

Dal punto di vista operativo gli assistenti educativi dovranno:

- visionare la documentazione dell'utente, apportare il proprio contributo alla stesura del PEI per quanto riguarda gli obiettivi di autonomia del disabile,
- svolgere attività di supporto educativo, didattico e di cura del sé in aula, nei laboratori, in palestra, ecc.,
- Relazionarsi con i genitori del soggetto disabile.

Il servizio dovrà essere svolto durante l'orario e secondo il calendario scolastico, all'interno dei locali delle scuole e in tutti gli altri luoghi previsti per la didattica o da appositi progetti (palestre, piscine, laboratori, orti botanici, ecc...);

Gli operatori potranno partecipare anche agli incontri di programmazione con i docenti, la famiglia e con i servizi territoriali e specialistici nonché periodicamente con il S.S.P. comunale.

Inoltre, dovendo garantire l'autonomia degli alunni disabili, il servizio potrà riguardare, in casi eccezionali e sporadici, anche l'assistenza nell'utilizzo dei servizi igienici e nella consumazione dei pasti, mansioni spettanti, di norma, al personale A.T.A..



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

Il servizio degli assistenti educativi scolastici potrà essere richiesto anche in occasione dello svolgimento di gite didattiche o d'istruzione, purché non superiori ad un giorno.

Per garantire un intervento coordinato e non frammentario è opportuno che l'assistente educativo scolastico:

- instauri un buon livello di collaborazione e sintonia con il personale docente e con le altre figure messe a disposizione dalla scuola;
- recepisca le indicazioni del S.S.P. comunale e servizi socio-sanitari di riferimento per l'alunno disabile in modo da integrare il proprio intervento all'interno del progetto socio-abilitativo-riabilitativo globale, oltre a collaborare con gli stessi tramite le necessarie comunicazioni sull'andamento dell'attività.

e) Potrà essere richiesto il **servizio educativo di pronta accoglienza** rivolto a minori stranieri non accompagnati ritrovati sul territorio comunale.

ART. 6 - MODALITA' TECNICO ORGANIZZATIVE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. L'affidatario del servizio è tenuto a svolgere le prestazioni attivate dall'ente di cui al presente capitolato con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni formulate dall'ente, impegnandosi ad armonizzare le proprie attività con tutte le normative vigenti (nazionali, regionali e comunitarie) per il Settore, agli indirizzi del Piano Socio-Sanitario della Regione Marche e ad osservare eventuali accordi di programma che il Comune dovesse adottare e/o modificare nell'arco della validità del contratto.
2. Le modalità organizzative devono risultare da specifica idonea documentazione conservata presso l'aggiudicatario e disponibile per eventuali verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale. Il S.S.P. del Comune di Camerano svolge funzioni di indirizzo, monitoraggio e di coordinamento per assicurare l'unitarietà e specificità degli interventi in relazione ai progetti individuali.
3. Spetta all'aggiudicatario lo svolgimento delle seguenti attività procedurali:
 - la gestione di eventuali variazioni e/o di cessazioni del servizio;
 - la verifica degli interventi;
 - la rendicontazione mensile degli stessi;
 - l'eventuale utilizzo di specifica modulistica predisposta in collaborazione con il committente.
4. Pertanto, gli interventi oggetto della gara, in quanto parte di un più organico piano assistenziale predisposto dal S.S.P., vengono comunicati dallo stesso all'aggiudicatario, che individua gli operatori e si impegna ad assicurare gli interventi attenendosi ai programmi predisposti dal Servizio Sociale ed alle indicazioni tecnico organizzative connesse.
5. Ogni intervento deve essere attivato entro tre giorni (festivi esclusi) dal ricevimento della richiesta, salvo situazioni di particolare urgenza, debitamente segnalata, in cui l'intervento dovrà essere immediatamente attivato.



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

6. Tutti gli operatori coinvolti, tramite un loro coordinatore, assicurano un raccordo con il S.S.P. in merito alla programmazione, verifica e valutazione del servizio di cui trattasi.
7. Tali raccordi, da realizzare all'interno dell'orario di lavoro dell'ente, si intendono estensibili, per iniziativa dei Servizi Sociali, e in presenza di situazioni di particolare criticità, ad altri organi istituzionali coinvolti, a vario titolo, nella programmazione ed attuazione degli interventi stessi. Il committente ha facoltà di effettuare controlli sul lavoro svolto dagli operatori, dipendenti del soggetto aggiudicatario, verificando il rispetto degli orari autorizzati - inizio e durata delle prestazioni - e la qualità delle attività realizzate.
8. Gli interventi saranno erogati, di norma, fra le ore 7,00 e le ore 20,00 dal lunedì al venerdì; in situazioni eccezionali, previamente concordate con il Comune, anche nella giornata del sabato nel rispetto dei CCNL vigenti.
9. Nell'esecuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario dovrà garantire, nei limiti del possibile, la continuità dello stesso operatore nei confronti di ciascun utente previa conoscenza ed avviso all'utente per ogni cambiamento di operatore.
10. I referenti organizzativi dei servizi in questione dovranno essere in grado di assicurare l'immediata reperibilità anche in funzione di eventuali sostituzioni o modifiche urgenti di servizi.
11. Nel caso di assenza degli operatori, l'aggiudicatario dovrà garantire, tempestivamente e senza pregiudizio per il servizio, la loro sostituzione.
12. In caso di sciopero, l'aggiudicatario dovrà garantire l'espletamento dei servizi minimi essenziali come indicato in merito dalla normativa vigente.

ART. 7 - COORDINATORE

1. Il COORDINATORE risponderà della completa realizzazione dei servizi affidati, dell'organizzazione del personale ed avrà il compito di tenere il collegamento con il S.S.P. del Comune, con il quale concorderà incontri di verifica sull'andamento dei servizi, con cadenza almeno mensile nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 del presente capitolo.
2. AI COORDINATORE sono assegnati i seguenti compiti:
 - coordinamento degli aspetti tecnico-organizzativi ed operativi dei servizi, nonché raccordo con il S.S.P. del Comune e con le altre istituzioni coinvolte nei progetti assistenziali (Asur, medico di base...);
 - gestione e controllo del personale (programmazione settimanale attività operatori, sostituzioni, controllo schede di servizio, ecc.)
 - raccordo con la gestione amministrativa e contabile (fatturazione);
 - comunicazione tempestiva agli utenti delle variazioni del servizio;
 - monitoraggio costante dei servizi erogati, tramite rilevazione delle problematiche e dei bisogni degli utenti.



TITOLO III – PERSONALE

ART. 8 – PERSONALE

1. L'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni di cui al precedente titolo II, articolo 5, mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità di ciascun servizio.
2. A tal fine l'aggiudicatario dovrà presentare prima della stipula del contratto l'elenco completo del personale utilizzato per l'espletamento dei servizi, ivi compreso il COORDINATORE dei servizi stessi, con l'indicazione della qualifica, del livello contrattuale, e dei requisiti professionali posseduti.
3. L'aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità di personale tale da poter assicurare la copertura degli interventi richiesti all'art. 5 garantendone altresì la completa esecuzione secondo le modalità concordate con il Servizio Sociale Professionale comunale.
4. Clausola sociale: data la particolarità e la delicatezza del servizio, ricadendo lo stesso in un ambito sociale, assistenziale ed educativo, avuto riguardo alla tutela della salute psico-fisica di utenti particolarmente deboli e svantaggiati, conformemente all'art. 32, 38 della Costituzione, la Ditta aggiudicataria se cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell'art. 37 del CCNL delle "cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo" (codice T112), in materia di riassorbimento e salvaguardia del personale attualmente impiegato nei servizi dell' art. 57 del D. Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui l'appaltatore applichi un CCNL diverso da quello delle "cooperative del settore socio-sanitario- assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo", ove non sia contemplata una disposizione analoga al citato art. 37, l'impresa subentrante si obbliga ad assumere prioritariamente tutti i lavoratori presenti nel precedente appalto, garantendo – compatibilmente con la sua organizzazione e le mutate esigenze tecnico-organizzative – il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché quella integrativa aziendale e sottoscritti dagli attuali appaltatori e dalle OO.SS.LL.

5. Il **personale** utilizzato dall'aggiudicatario per i servizi di cui trattasi dovrà possedere i seguenti **requisiti generali minimi**:
 - a. età non inferiore ad anni 18
 - b. idoneità fisica alle mansioni proprie dei profili professionali di cui all'art. 1
 - c. titolo di studio e/o qualifica professionale idonea alla mansione richiesta (come da normativa regionale e nazionale vigente).
6. Il **COORDINATORE DEI SERVIZI** dovrà essere in possesso di titolo professionale adeguato (laurea magistrale in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente oppure laurea non specifica unita all' attività prestata - debitamente documentata - quale coordinatore nei servizi socio



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

educativi e socio – assistenziali per almeno quattro anni consecutivi; a titolo esemplificativo il ruolo di COORDINATORE è assolto da figure professionali assimilabili a quelle inquadrate nella categoria E1 del contratto collettivo nazionale per le cooperative sociali ovvero inquadramento analogo per altri contratti applicati).

7. L'aggiudicatario impiega i propri operatori in rispondenza alle modalità tecnico-organizzative previste dal presente capitolato, nell'offerta presentata e nei limiti e con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi sociali; eventuali variazioni devono essere preventivamente comunicate e concordate con il Comune di Camerano;
8. Gli operatori dell'aggiudicatario, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo dei Servizi Sociali comunali e l'obbligo di fattiva collaborazione prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente stesso e rispondono dell'operato esclusivamente al coordinatore del servizio.
9. Per effetto dell'appalto nessun rapporto di lavoro autonomo, o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra il Comune di Camerano e il personale dell'aggiudicatario il quale, con la stipula del contratto di affidamento dei servizi, solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.
10. Il Comune fornirà all'aggiudicatario l'elenco nominativo degli utenti da assistere, specificando il numero delle ore settimanali da erogare a ciascun assistito e l'esigenza di eventuali specifiche modalità di espletamento. L'elenco iniziale dei soggetti da assistere, il monte ore individuale assegnato dall'ente nonché le modalità di espletamento del servizio potranno essere oggetto di modifica, nel corso di esecuzione dell'appalto.
Nei casi in cui, per documentate e motivate esigenze dell'assistito o dell'ente, ovvero nel caso in cui in via eccezionale non sia stata possibile la sostituzione dell'operatore assente le relative ore di servizio non potranno essere recuperate dall'operatore tranne in casi specifici ed eccezionali previa autorizzazione a insindacabile giudizio da parte del Responsabile dei Servizi Sociali.

ART. 9 - APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

1. L'aggiudicatario è tenuto al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi relativi al trattamento giuridico, economico, contributivo, previdenziale, antinfortunistico ed assicurativo nei confronti del personale addetto e previsti dalla normativa di legge e contrattuale applicabile, e ne è il solo responsabile.
2. L'aggiudicatario assicura nei confronti del proprio personale la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Ente Appaltante, restando quindi ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.
3. L'aggiudicatario è tenuto ad adibire il personale a compiti e mansioni, previsti per la qualifica posseduta, dagli strumenti contrattuali applicabili. Deve inoltre attuare, nei



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni richieste per le prestazioni oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria interessata e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria interessata, applicabile nella Provincia di Ancona.

4. L'appaltatore si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, a richiesta dell'Ente Appaltante, la documentazione da quest'ultima ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
5. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità, oltre a quanto previsto al successivo Titolo IV, l'Ente Appaltante segnalerà la situazione ai competenti Enti ed Ispettorati del lavoro.
6. Nel caso in cui venga accertata la non ottemperanza agli obblighi in materia di contribuzione previsti dalle normative vigenti, l'Ente Appaltante comunica tale inadempienza all'appaltatore e procede alla sospensione del pagamento delle prestazioni, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento del corrispettivo all'appaltatore si effettua quando gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni all'Ente Appaltante, né ha titolo a risarcimento dei danni.

ART. 10 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI A TUTELA DEL LAVORO

1. L'appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando l'Ente Appaltante da qualsiasi responsabilità in merito.
2. L'appaltatore è tenuto all'applicazione del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela dei lavoratori sul posto di lavoro. Sono a suo carico la redazione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi ai servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché ogni altra incombenza prevista dal succitato D.lgs. 81/2008. I documenti predisposti in applicazione del D.lgs. 81/2008, dovranno essere tenuti a disposizione dell'Ente Appaltante.
3. L'Ente Appaltante è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per mancato rispetto di obblighi di legge e contrattuali, assunti verso terzi dall'appaltatore nello svolgimento del servizio oggetto di contratto, o per danni comunque causati ad utenti del servizio o a terzi e ai loro beni, mobili ed immobili, dal personale del medesimo appaltatore; è altresì esonerato da responsabilità per eventuali danni e infortuni che il personale impiegato, anche volontario, dovesse subire.



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

ART. 11 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. L'aggiudicatario si impegna a garantire per il personale impiegato nel servizio una costante opera di formazione ed aggiornamento. A tal fine con cadenza annuale presenta al Comune una relazione concernente le iniziative di formazione ed aggiornamento sostenute dagli operatori impegnati nei servizi oggetto del presente capitolato.
2. Qualora il Comune organizzi o proponga iniziative di riqualificazione ed aggiornamento sulle materie connesse all'oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario, se richiesto, è tenuto ad assicurare la partecipazione di almeno un operatore per tipologia di servizio anche in orario extra servizio e senza ulteriori oneri per il Comune committente.

ART. 12 - PERSONALE INCARICATO DALL'APPALTATORE E SOSTITUZIONI

1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei servizi, deve fornire all'Ente Appaltante l'elenco nominativo degli addetti impiegati nei servizi in appalto, specificando i relativi titoli e qualifiche professionali, l'eventuale iscrizione agli albi ed ordini professionali ed il possesso dei requisiti di cui al precedente art 8.
Tale elenco deve essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee. L'elenco deve essere corredata da apposita dichiarazione attestante, per ogni singolo addetto, il possesso delle certificazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate e l'assenza di condanne penali e/o di carichi pendenti ostantivi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione.
2. In qualsiasi momento l'Ente Appaltante può esigere, con motivazione scritta e previo esame delle controdeduzioni, la non utilizzazione degli operatori che non ritenga in possesso dei requisiti morali e/o professionali necessari all'espletamento del servizio.
3. L'appaltatore deve provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del Servizio Sociale dell'Ente Appaltante, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l'Ente Appaltante stesso né arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.
4. L'appaltatore deve garantire le sostituzioni del personale che si rendessero necessarie con personale di pari professionalità e qualifica e debitamente formato, in modo da garantire il costante rispetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dandone comunicazione al Servizio Sociale entro tre giorni lavorativi. Il nuovo personale deve essere inserito in servizio, mediante un apposito e adeguato percorso di apprendimento delle caratteristiche del servizio stesso, anche in riferimento agli aspetti concernenti la sicurezza sul luogo di lavoro.
5. In caso di assenza, anche temporanea, del coordinatore, l'appaltatore deve assicurare la sua sostituzione con persona di pari professionalità. Il nominativo del sostituto e i periodi di assenza, se programmati, vanno comunicati al responsabile del Servizio Sociale o suo delegato entro tre giorni lavorativi.



TITOLO IV – RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 13 - OBBLIGHI ORGANIZZATIVI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore deve comunicare all'ente il nominativo del responsabile per la sicurezza e del responsabile per il trattamento dei dati.
2. L'appaltatore si obbliga nei confronti dell'Ente Appaltante:
 - a comunicare mensilmente le presenze in servizio degli operatori, gli orari effettuati ed i soggetti fruitori dei servizi prestati, mediante la presentazione di "report" al fine della liquidazione dei corrispettivi dovuti;
 - ad effettuare periodicamente verifiche con i Servizi Sociali, anche in forma scritta, in merito alla gestione ed alla conduzione di ciascun caso trattato;
 - a consentire la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 14 - ASSICURAZIONI

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità che deriva ai sensi di legge dall'espletamento dei servizi appaltati.
2. L'Ente Appaltante è esonerato da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dell'esecuzione dei servizi: l'appaltatore è obbligato a tenere indenne l'Ente Appaltante da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti del medesimo per tali accadimenti. È fatto obbligo all'appaltatore di stipulare, prima dell'inizio del servizio, una polizza di responsabilità civile RCT, per quanto riguarda i servizi aggiudicati, con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (tremiloni/00) per sinistro e RCO con un massimale non inferiore € 3.000.000,00 (tremiloni/00) per sinistro.
3. La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la durata dell'appalto e per eventi che dovessero manifestarsi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili ai servizi svolti.
4. L'Ente Appaltante è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione dei servizi al personale dell'appaltatore.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell'intero raggruppamento.



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria deve costituire polizza fidejussoria o cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa), trattandosi di contratto di appalto di importo inferiore alle soglie europee (art. 53 comma 4 D.Lgs 36/2024), che copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'accezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei servizi.
3. La mancata costituzione della garanzia comporta la decadenza dell'affidamento in concessione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Resta salvo per l'Ente Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. L'appaltatore non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, l'appalto di cui al presente capitolato.
2. È vietata la cessione del credito.
3. Considerata la natura del servizio e l'utenza coinvolta dallo stesso, non è ammesso il subappalto del servizio. Qualora l'appaltatore violi detto divieto, l'Ente Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 17 - VARIAZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Ente Appaltante, a seguito del mutamento dei presupposti normativi e/o economici in base ai quali il contratto di aggiudicazione è stato stipulato, o per il sopraggiungere di nuove necessità in seno alla collettività, si riserva di apportare variazioni qualitative in relazione alla tipologia di prestazioni già svolte nell'ambito dei servizi prestati, o variazioni quantitative fino all'aumento o diminuzione del monte ore complessivo fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023
2. Si applica quanto previsto dall'art. 120 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 36/2023 in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione pertanto l'ente, a proprio insindacabile



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

giudizio, in caso di necessità, potrà integrare i servizi affidati con ulteriori prestazioni di natura simile, accessoria o complementare, mediante atto formale all'Aggiudicataria.

3. Le ore assegnate a ciascuna area di intervento possono essere suscettibili di variazione sulla base della reale necessità e possono essere ridistribuite tra le medesime aree di intervento in relazione a situazioni imprevedibili, nonché in relazione all'andamento delle progettualità e al mutare dei bisogni sociali.
4. L'appaltatore non potrà opporre rifiuto a quanto richiesto e alle prestazioni supplementari saranno applicati i prezzi offerti in sede di gara.
5. Nel caso in cui la variazione superi il limite del 20% ma non quello del 50% del valore del contratto iniziale, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

ART. 18 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

1. L'Ente Appaltante ha la facoltà di effettuare in ogni momento e con i mezzi ritenuti più idonei i controlli diretti a verificare che il servizio sia svolto in conformità alle norme di legge applicabili, secondo quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, all'offerta presentata dall'appaltatore e al contratto d'appalto, nonché di impartire all'appaltatore indicazioni utili alla modifica dei comportamenti organizzativi risultati inidonei ad offrire agli utenti un servizio efficiente e qualitativamente ineccepibile.
2. L'appaltatore dovrà adeguarsi ad eventuali prescrizioni date dall'Ente Appaltante, entro il termine da quest'ultimo indicato, comunicando all'Ente Appaltante stesso l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni.
3. La mancata ottemperanza alle prescrizioni, costituisce presupposto sufficiente per sospendere i pagamenti, ovvero, nei casi più gravi e al persistere dell'notintemperanza, per la risoluzione del contratto.
4. Rappresenta una forma di controllo a regime la precisa tenuta e consegna mensile, da parte del coordinatore, di rapporti relativi al servizio svolto, che possono essere corredati da ulteriori informazioni richieste dal Servizio Sociale.
5. Rientra nella facoltà di controllo la richiesta all'appaltatore, da parte dell'Ente Appaltante, della documentazione, anche non espressamente citata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, ritenuta idonea a comprovare il regolare adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.
6. L'appaltatore si obbliga:
 - a consentire lo svolgimento, entro i termini indicati nella richiesta da parte dell'Ente Appaltante, delle attività di controllo poste in essere sia attraverso proprio personale che avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi accreditati, secondo sua insindacabile scelta;



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

- a fornire agli addetti al controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo copia di tutta la documentazione da essi richiesta;
- ad attuare, entro i termini indicati nella richiesta, le indicazioni fornite dall'Ente e Appaltante per conformare le proprie prestazioni a quanto maggiormente idoneo ad offrire agli utenti un servizio efficiente e qualitativamente ineccepibile;
- ad informare con immediatezza l'Ente Appaltante degli esiti di eventuali controlli, comunque connessi all'attività svolta ai sensi del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del contratto d'appalto, effettuati da autorità terze, fornendo copia dei relativi verbali e/o provvedimenti.

7. Per l'attività di controllo in fase di esecuzione del contratto si applica l'art. 115 del vigente Codice dei Contratti pubblici D.Lgs 36/2023 nel rispetto della Delibera ANAC del 11/09/2024, n. 413.

ART. 19 INADEMPIENZE E PENALI

1. L'appaltatore si assume l'obbligo di eseguire i servizi con la massima puntualità; l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato rendono passibile il l'appaltatore di una penale.
2. Qualora si verifichino inadempienze, il Comune applicherà una penale ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 36/2023 il quale prevede al comma 1 "I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale". Con riferimento al presente affidamento la penale è stabilita nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
3. L'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione al concessionario a mezzo di lettera Raccomandata A/R o Pec. Allo stesso sono concessi otto giorni dal ricevimento della contestazione per fornire risposta che, se non ritenuta adeguata e convincente, comporterà la successiva applicazione della penale.
4. In caso di recidiva per infrazioni di cui al punto 2 la penale sarà raddoppiata e potranno applicarsi più severe misure, sino a giungere all'incameramento della cauzione per la penale applicata.
5. Il Comune è autorizzato dall'appaltatore, con la stipula dell'appalto, a rivalersi, per l'intero od in parte, sulla somma depositata come cauzione definitiva acquisendo direttamente penalità, rimborsi e ristori previsti nel presente capitolato. L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta rivalsa, l'ammontare della misura della cauzione fissata al primo comma, provvedendo a consegnare una nuova fidejussione bancaria o polizza assicurativa.



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

La cauzione definitiva/fidejussione dovrà mantenere la sua efficacia sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei servizi.

ART. 20- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE

1. Con riferimento alla risoluzione del contratto ed al caso di recesso si applica quanto previsto dagli artt. 121 e 122 del vigente Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lg. 36/2023.
2. L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di non attivare e/o di sospendere l'attivazione di una o più aree di intervento come definite al precedente TITOLO I prima della scadenza dell'appalto, in relazione a situazioni imprevedibili, anche di ordine economico, nonché in relazione all'andamento delle progettualità e ai bisogni sociali, senza che l'appaltatore possa per questo richiedere alcun risarcimento del danno o avanzare altra pretesa a qualsiasi titolo.
3. L'Ente Appaltante, in applicazione dell'art. 21-sexies della legge n. 241/1990, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi all'appaltatore tramite PEC.
4. In caso di recesso dell'Ente Appaltante, l'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, fin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.
5. La facoltà di recesso unilaterale dell'Ente Appaltante è ammessa dopo il secondo anno di appalto.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 – così come modificato dal D.Lgs 101/2018 – i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliono partecipare alla gara e l'ambito della diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Con il presente capitolo si trasmette l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR (All. 1).
2. L'aggiudicatario riconosce e accetta che, qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto del Comune di Camerano, la stessa sarà designata e istruita, con la stipula del contratto e in relazione all'espletamento del servizio, quale Responsabile esterna del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

3. L'appaltatore procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Ente Appaltante e comunque in modo che ne sia garantita la sicurezza. A tale fine farà riferimento alle misure di sicurezza prescritte dalla normativa vigente in materia, puntualmente trasfuse e adattate alla propria organizzazione aziendale. Si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati, collaboratori ed eventuali volontari e tirocinanti, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e a tutte le informazioni di cui ha conoscenza nello svolgimento dei servizi, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento dal medesimo designati, comunicandone i nominativi al Responsabile del trattamento dati del Servizio Sociale dell'Ente Appaltante.
4. L'appaltatore non può comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso, non può conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto: tutti i documenti e gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all'Ente Appaltante entro il termine perentorio di 10 giorni dalla scadenza contrattuale.
5. L'Ente Appaltante non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.
6. Qualora gli utenti del servizio conferiscano direttamente propri dati personali, anche sensibili, agli operatori dell'appaltatore, il medesimo deve:
 - a. soddisfare gli adempimenti di cui alla normativa vigente;
 - b. trasferire tempestivamente all'Ente Appaltante la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.
7. L'appaltatore deve adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni e delle archiviazioni dei dati trattati e idonee a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei medesimi, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando l'Ente Appaltante da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.

ART. 22 - DOMICILIO

1. Il domicilio eletto dall'Ente Appaltante e dall'appaltatore è quello delle rispettive sedi legali.
2. Ogni variazione del domicilio deve essere comunicata all'altra parte in forma scritta.

TITOLO V – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

ART. 23 - CORRISPETTIVO

1. Tutte le prestazioni svolte dall'appaltatore saranno riconosciute al prezzo risultante dall'offerta.
2. L'appaltatore presenterà mensilmente al Servizio Sociale contestualmente alla fattura di riferimento, un report distinto per coordinamento e aree di intervento, contenente



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

l'elenco degli operatori, delle ore prestate per ogni singolo utente e Servizio interessato e per la tipologia di servizio, completo di ogni informazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni da parte dell'Ente Appaltante stesso; non si procederà al pagamento di colloqui telefonici né con l'utente né con i Servizi interessati.

3. Con il pagamento del corrispettivo come sopra definito si intendono interamente compensati dall'Ente Appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere anche non espressamente indicato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.
4. Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall'appaltatore nell'offerta tecnica sono interamente a carico del medesimo e tali prestazioni si intendono integralmente compensate nell'offerta economica.

ART. 24 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo spettante all'appaltatore sarà pagato, sulla base delle ore effettivamente prestate, in rate mensili posticipate, su presentazione di regolare fattura elettronica, corredata dal report mensile e previa acquisizione da parte dell'Ente Appaltante della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C.).
2. La fattura deve necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
 - Codice Univoco Ufficio
 - CIG della presente procedura di gara, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari
 - N. atto dirigenziale di Impegno di spesa
 - Oggetto e Periodo di riferimento
 - Eventuale esplicitazione dei riferimenti normativi comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA
 - Riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBANNon si potrà dar corso al pagamento delle fatture che non presentino le caratteristiche sopra indicate.
Si precisa, altresì, che non saranno in ogni caso liquidate le fatture non accompagnate dal rendiconto delle ore di servizio effettivamente realizzate, vistate dal coordinatore e riassuntive dei prospetti orari redatti dagli educatori, vistati dagli utenti e/o dal Servizio interessato.
3. L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto d'appalto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del o dei conti correnti dedicati al presente appalto entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, etc.) dovranno riportare il "Codice Identificativo di Gara" (C.I.G.), riferito al servizio.
5. Il contratto d'appalto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.6 della medesima Legge.
6. L'Ente Appaltante effettuerà il pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore calcolati sulla base del costo orario di aggiudicazione per il regolare svolgimento dei servizi, secondo le disposizioni vigenti in materia di contabilità degli enti locali. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio Protocollo della fattura, sarà accertata la regolare effettuazione del servizio. La liquidazione dei compensi, avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative del Comune, correlate ai vincoli di gestione dei flussi di cassa disposti dalla normativa vigente per gli enti locali. Qualora siano rispettati, quindi, tutti gli adempimenti previsti relativamente alla fatturazione e all'autorizzazione alla fatturazione il pagamento sarà effettuato a 60 giorni dalla data di presentazione della fattura in considerazione della natura del contratto e degli obblighi amministrativi connessi.
7. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:
 - a) siano contestati eventuali addebiti all'appaltatore; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per l'Ente Appaltante di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Ente Appaltante, dopo aver sentito l'appaltatore stesso;



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

-
- b) l'appaltatore non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti, secondo quanto precisato al precedente art. 10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
8. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Ente e Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

ART. 25 – REVISIONE DEI PREZZI

- 1. E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui all'art.60 comma 1 del D.lgs. 36/2023., qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi, in caso di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
- 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 60 D.Lgs 36/2023, non si applica l'adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo quale meccanismo ordinario di adeguamento del prezzo del contratto.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 1. La stipulazione del contratto inerente i servizi avrà luogo, ai sensi dell'art. 18, del D.lgs. 36/2023

ART. 27 - FORO COMPETENTE/CONTROVERSIE

- 1. Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine alla presente concessione e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti, sono di competenza del Foro di Ancona.

ART. 28 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

- 1. Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti, sono tutte a carico dell'appaltatore.

ART. 29 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile unico del progetto (RUP) è la sottoscritta Dr.ssa Donatella Branca (e-mail donatella.branca@comune.camerano.an.it. – tel 071 7303029 / 071 7303020).

ART. 30 - NORMA DI RINVIO

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al disciplinare di gara, al Codice Civile, al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.



C O M U N E D I C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

-
2. L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
 3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Data _____

IL RESPONSABILE I SETTORE
Dott.ssa Donatella Branca